

COMUNE MATTIE PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

*PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI*

COMUNE DI MATTIE
PROVINCIA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007 N. 20

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

1 - Oggetto del regolamento

CAPO II - CREMAZIONE

2 - Dispersione della cremazione

3 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

4 - Identità delle ceneri

5 - Feretri per la cremazione

6 - Cremazione per insufficienza di sepolture

7 - Crematori

8 - Caratteristiche dell'urna cineraria

9 - Destinazione delle ceneri

10 - Affidamento e dispersione delle ceneri

11 - Iscrizione ed associazione

12 - Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione

13 - Targa con generalità defunti cremati

CAPO III - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

14 - Dispersione delle ceneri

15 - Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

16 - Consegna ed affidamento delle ceneri

17 - Conservazione dell'urna

18 - Recesso dell'affidamento - Rinvenimento di urne

CAPO V - NORME FINALI

19 - Tutela dei dati personali

20 - Leggi ed atti regolamentari

21 - Abrogazione di precedenti disposizioni

22 - Pubblicità del regolamento

23 - Rinvio dinamico

24 - Vigilanza - Sanzioni

25 - Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:

- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigenti;
- della legge 30 marzo 2001 n. 130, recante *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"*
- della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007 n. 20 recante: *"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"*;

la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 - Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata:

- Dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 31/08/1987 n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987 n. 440, recante *"Provvedimenti urgenti per la finanza locale"*;
- Dall'art. 1, comma 7 bis, del decreto-legge 27/12/2000 n. 392, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti locali"*;
- Dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 recante *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*;
- Dalla Circolare del Ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa*;
- Dalla legge regionale - Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20 recante *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 recante *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalla norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutele autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 - Identità delle ceneri (Legge Regionale n.20/2007 art. 2 comma3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificative non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 - Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzabili feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 6 - Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza della inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 - Crematori

1. Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 8 - Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 x cm 30 ed altezza di cm. 30, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. In caso di affidamento familiare per conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulato, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 9 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) *tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiale non deperibile*
- b) *interrate (inumate) esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili*
- c) *disperse*
- d) *affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato*

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

Art. 10 - Affidamento e dispersione delle ceneri L.R. 20/2007 art. 2 - commi 5 e 10

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 recante *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri* nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, deve indicare per iscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

- a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urne
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.

Art. 11 - Iscrizione ad associazione (L.R. N. 20/2007 art. 2 comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento delle morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art.12- Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione (L.R. . N. 20/2007 art. 2 commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) Dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) Dall'esecutore testamentario;
- c) Dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati i, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) Dal tutore di minore o interdetto;
- e) In mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art.13 - Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n. 20/2007 art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 14 - Dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) *Nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 all'interno del cimitero comunale e realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;*

b) *nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale de destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;*

c) *In natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri della rive, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti o nell'aria o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;*

d) *In aree private. La dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree privati di percepire alcun consenso per l'assenso alla dispersione.*

2. La dispersione è vietata nei centri abitativi come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 15 - Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza Assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO IV AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 16 - Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono ralle in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso i più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi .

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune . Il documento è presentato in triplice copia: una conservata nel comune over è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 17 - Conservazione dell'urna (L.R: n. 20/2007 art. 3 commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'amministrazione comunale, attraverso il corpo della Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie

Art. 18 - Recesso all'affidamento - Rinvenimento di urne (LR 20/07 art.3 c.5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere all'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere all'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3 comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

CAPO V NORME FINALI

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- Il D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396, recante *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*;
- Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria* ;
- La legge 30 marzo 2001 n. 130 recante *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*;
- La legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007 n. 20 recante *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*;

nonché in ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia

3

Art. 21 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 c. 1 della legge 11/02/2005 n. 15 , è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 - Vigilanza - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

3. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale da prevedere dal P.R.C. è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale

2. La dispersione nel cimitero comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 all'interno del cimitero comunale "se non esistente" dovrà essere realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

3. Fino al termine dei lavori di cui ai precedenti commi 1° e 2° è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale ed identificato con deliberazione della Giunta Comunale; mentre per altre esigenze tecniche ed amministrative è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria nel suddetto deposito provvisorio, per un periodo massimo di 12 mesi.

4. Con il presente regolamento vengono abrogati del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che precedentemente normavano la materia.

5. Il presente regolamento, del quale si è preventivamente acquisito il parere dell'ASL ai sensi della circolare regionale n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

